

STATUTO della ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANIGOL

* _ * _ * _ *

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale GIOVANIGOL.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in 37139 Verona (VR) Via Anselmi n. 1.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, anche all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS e, a tal fine, può, sotto l'egida e con l'eventuale autorizzazione delle singole Federazioni, indire eventi sportivi; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive.

L'Associazione si propone come scopo principale di divulgare la cultura del calcio giovanile, troppo spesso esaurito nel risultato di una partita di calcio. I destinatari di questa comunicazione saranno i genitori, i tecnici delle Società Dilettantistiche coi quali sarà avviata una sottile quanto costante comunicazione affinché non venga mai meno l'appassionata partecipazione ed infine i Direttivi delle Società coi quali l'Associazione intende condividere regole morali da trasmettere a tutto l'ambiente. Farà da assistenza formativa per quelle associazioni sportive che abbisognano di una comunicazione efficace e moderna. Per far ciò l'Associazione si doterà di uno strumento di comunicazione (sito internet e testata on line), promuoverà incontri di carattere tecnico e organizzerà eventi sportivi e culturali, anche di tipo gastronomico, per aggregare e divulgare l'oggetto della propria attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 - Affiliazione

Ove compatibile, l'Associazione presenterà domanda di affiliazione al CONI ed alle FSN, DSA o EPS. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive degli Enti cui decide di affiliarsi.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 4 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

2

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e indennità (che potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dalle entrate annuali, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Qualsiasi acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni mobili, immobili o utilità d'altro genere, da parte dell'Associazione non potrà formare oggetto di diritti da parte degli associati e in nessun caso potranno essere reclamate dal socio, o suoi aventi causa, in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dalla qualità di associato.

Art. 7 - Entrate - Quota associativa

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;

- c) eventuali contributi degli Enti cui è affiliata, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) di erogazioni liberali di privati ed enti;
- e) eventuali introiti di manifestazioni e di attività connesse ed accessorie a quella istituzionale.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non è prevista la loro rivalutazione.

Art. 8 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia culturali sia sportive e ricreative.

Soci dell'Associazione possono essere le Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, del CONI e degli altri enti cui l'Associazione aderisce.

Ai soci sarà garantita l'uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

3

Art. 9 - Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati.

L'aspirante socio deve sottoscrivere la richiesta di ammissione e versare contestualmente, salvo diverso termine specificamente concesso, la quota associativa d'iscrizione e la quota annuale a mani di un consigliere appositamente delegato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale previste del presente Statuto.

L'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto sociale potrà essere svolto contestualmente e direttamente dal consigliere delegato, con conseguente efficacia immediata della domanda di ammissione.

Le domande di ammissione respinte dal consigliere delegato, se appellate dall'aspirante socio, vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da tutti gli esercenti la potestà parentale. Il/I genitore/i che sottoscrive/ono la domanda rappresenta/no il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde/ono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
- c) Soci sostenitori: coloro che sostengono, anche solo economicamente, le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- d) Soci onorari: coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominati dal Consiglio, con esonero dal pagamento della relativa quota associativa e annuale.

Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, devono versare la quota associativa e l'eventuale quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione e, se in regola con il pagamento, hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. I soci onorari non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare, nel rispetto dell'apposito regolamento esistente, i locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche socie, ogni diritto sarà esercitato dal Presidente pro tempore dell'associata, salvo diversa specifica delega comunicata dall'associata stessa.

Art. 12 - Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere l'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non partecipa più all'attività per la quale è stato ammesso.

Associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dei regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano non compatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L' associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 13 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e con comunicazione, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, qualsiasi altro mezzo di comunicazione telefonico/telematico, inviata ai soci, al domicilio comunicato all'atto della domanda di ammissione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul bilancio (rendiconto) accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e ogni altro Organo, sportivo o amministrativo, dell'Associazione determinando anche eventuali specifiche deleghe;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

5

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la tipologia di assemblea convocata.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun socio anche a mezzo delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può rappresentare non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

6

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;

- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI, delle Federazioni Nazionali o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria tra un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'assemblea. L'Assemblea provvede altresì a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte, mai entrambe insieme, anche dal Presidente e dal Vice Presidente.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre esercizi sociali, scadendo con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire la medesima carica sociale presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione ed a loro incombe l'obbligo di osservare le disposizioni del CONI e delle FSN, DSA o EPS, cui è l'associazione aderisce.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità di convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

7

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 2) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 3) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 4) adottare i provvedimenti previsti dallo Statuto;
- 5) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Ogni qualvolta il Vice Presidente si presenta per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario, o in sua assenza il Tesoriere, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed agli adempimenti amministrativi dell'Associazione.

Il Tesoriere, o in sua assenza il Segretario, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impegno del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 22 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Il rendiconto

Al termine di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione ed è correlato dalla relazione del Presidente sullo stato e sull'andamento dell'Associazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

8

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale.

Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

